



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 16075/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 2010)

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì uno del mese di dicembre, alle ore 14,55, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CROPI UMBERTO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE LILLO FABIO	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BELVISO SVEVA	“	11 MARCHI SERGIO.....	“
5 BORDONI DAVIDE.....	“	12 MARSILIO LAURA.....	“
6 CAVALLARI ENRICO.....	“	13 LEO MAURIZIO.....	“
7 CORSINI MARCO	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Bordoni, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi e Marsilio.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

A questo punto l'On.le Sindaco entra nell'Aula ed assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto l'On.le Sindaco esce dall'Aula. Il Vice Sindaco riassume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 94

Modifica Convenzione con AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 per l'anno 2010.

Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;

Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000 ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in Società per Azioni AMA S.p.A. ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, approvandone contestualmente lo Statuto e confermando la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, nonché affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione della società in S.p.A.;

Che, ai sensi del citato comma 1 bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, ha disposto l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 597, e successive modificazioni;

Che, con la suddetta deliberazione, è stato adottato il Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa rifiuti (TIA1) e la Società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la Convenzione con AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per il periodo 2003-2005;

Che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009 è stata rinnovata la Convenzione con AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente, per i periodi 2006, 2007, 2008 e 2009;

Considerato che l'articolo 238, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA2) e la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo quanto previsto dal comma 11 del citato articolo 238;

Che il citato comma 11 prevede che nelle more dell'adozione del regolamento attuativo previsto dal comma 6 dell'articolo 238 continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della Tarsu e della TIA1 introdotta in via sperimentale;

Che, l'articolo 264, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, dispone l'abrogazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, e prevede che "al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità di passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista alla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato Decreto Legislativo 5 febbraio del 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto", tra cui rientra sicuramente il D.P.R. n. 158 del 1999;

Che, tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009, è intervenuta sulle questioni di legittimità costituzionale con particolare riferimento alla giurisdizione tributaria delle controversie relative alla Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che la Corte Costituzionale, ha affrontato preliminarmente il tema della natura giuridica del prelievo tariffario esaminando le analogie dello stesso con la tassa per i rifiuti solidi urbani (Tarsu) ed esprimendosi per la natura tributaria del prelievo stesso;

Che, in relazione alla citata Sentenza della Corte Costituzionale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 è stata approvata la Convenzione con l'AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa, per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs n. 22/1997 riguardanti le attività relative all'anno 2010;

Che successivamente all'approvazione della citata Convenzione è intervenuto il comma 33 dell'art. 14, del D.L. n. 78 del 2010, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che "le disposizioni di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria";

Che in sede di conversione del Decreto Legge appena citato, il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei Deputati in base al quale detto comma 33 dell'art. 14 deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad I.V.A.;

Che con Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 del Ministero della Economia e delle Finanze è stato affermato che la TIA1 debba continuare ad essere assoggettata all'I.V.A. ribadendo quanto già sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione Centrale Fiscalità Locale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nella risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e nella risoluzione della stessa Direzione dell'Agenzia delle Entrate n. 250 del 17 giugno 2008;

Che dalla lettura della citata Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 si evince che la TIA1 e la TIA2 presentano analoghe caratteristiche e che pertanto la volontà del Legislatore è stata, con l'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010 quella di regolamentare i due prelievi con le stesse fonti normative con la conseguenza che se la TIA2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all'I.V.A., non può affermarsi diversamente per la TIA1;

Che la citata Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 identifica nel soggetto che gestisce il ciclo dei rifiuti il titolare della riscossione della tariffa;

Che stante l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione all'attuale quadro normativo concernente la tariffa rifiuti è necessario procedere all'annullamento della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 ed alla contestuale approvazione di una nuova Convenzione con AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti la tariffa rifiuti con effetto dal 1° gennaio 2010;

Che l'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali così come modificato dall'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, prevede che il conferimento della titolarità del servizio possa essere effettuato a favore di società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente pubblico eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;

Che l'articolo 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disciplina del regime transitorio degli affidamenti in essere alla data del 22 agosto 2008, effettuate in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle società affidatarie, dispone la cessazione degli stessi affidamenti alla data del 31 dicembre 2011, fatta eccezione per i casi in cui, entro la medesima data, l'ente affidante abbia ceduto almeno il 40% del capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei soci;

Visto l'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'art. 238, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009;

Visto l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 23 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 14, comma 33, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 del Ministero Economia e Finanze;

Considerato che in data 1° dicembre 2010 il Dirigente della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Napoli";

Preso atto che, in data 1° dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002, e successive modificazioni, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: D. D'Eramo;

Considerato che in data 1° dicembre 2010 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

- di annullare la Convenzione di cui alla deliberazione di Giunta n. 103 del 19 aprile 2010;

- di approvare la nuova Convenzione con l'AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema allegato come parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che la Convenzione riguarda le attività relative dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Roma Capitale – Ama S.p.A.

CONVENZIONE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI
L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 49 DEL D.Lgs. 22/97
(Anno 2010)

CONVENZIONE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 49 DEL D.Lgs. 22/97

Anno 2010

tra Roma Capitale (cod. fiscale n. 02438750586 - partita IVA n. 01057861005), nella persona del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, in virtù dei poteri che gli derivano dall'Ordinanza Sindacale n.n. 241 del 25 ottobre 2010.

ed

AMA S.p.A., nel seguito AMA (cod. fiscale/partita IVA n. 05445891004), nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, in forza dell'art. 17 dello Statuto AMA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 02.08.2000.

Premesso

- che l'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e la contemporanea soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, a decorrere dai termini previsti dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con il citato DPR n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000, è stata approvata, ai sensi della legge 15 maggio 1997, la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azione AMA S.p.A. e contestualmente è stato affidato ad AMA S.p.A. per quindici anni il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani;
- che con deliberazione del C.C. n. 24 del 3 marzo 2003, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione sperimentale della tariffa sui rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
- che con deliberazione del C.C. n. 25 del 3 marzo 2003, è stata istituita, con effetto dal 1 gennaio 2003, la tariffa (Ta.Ri.) per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997;
- che con la citata deliberazione n. 25/2003 è stata individuata, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs. n. 22/1997, la Società A.M.A. S.p.A., quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e apposito disciplinare;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la Convenzione con l'AMA per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 (periodo 2003-2005);
- che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009 è stata rinnovata la Convenzione con l'Ama S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa, per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs n. 22/97 rispettivamente per i periodi 2006, 2007, 2008 e 2009;
- che l'articolo 238, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA2) e la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo quanto previsto dal comma 11 del citato articolo 238;
- che in attesa dei regolamenti attuativi del Ministero dell'Ambiente, come previsti dall'art. 238, comma 6 del D.lgs. n. 152/2006, a definizione del nuovo assetto normativo della disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e riscossione della tariffa rifiuti, continua ad applicarsi la disciplina vigente, giusta quanto previsto dal comma 11 del predetto articolo;
- che il citato comma 11 prevede che nelle more dell'adozione del regolamento attuativo previsto dal comma 6 dell'articolo 238 continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della TARSU e della TIA1 introdotta in via sperimentale;
- che l'art. 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 152 del 2006 dispone l'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 e prevede, inoltre, che *"Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i*

- provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto*", tra cui rientra sicuramente il D.P.R. n. 158 del 1999;
- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009 è intervenuta sulle questioni di legittimità costituzionale con particolare riferimento alla giurisdizione tributaria delle controversie relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
 - che la Corte Costituzionale, ha affrontato preliminarmente il tema della natura giuridica del prelievo tariffario esaminando le analogie dello stesso con la Tarsu esprimendosi per la natura tributaria del prelievo stesso;
 - che, in relazione alla citata Sentenza della Corte Costituzionale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 è stata approvata la Convenzione con l'Ama S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa, per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs n. 22/97 riguardanti le attività relative all'anno 2010;
 - che successivamente all'approvazione della citata Convenzione è intervenuto il comma 33 dell'art. 14, del D. L. n. 78 del 2010, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che *"le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria"*;
 - che in sede di conversione del decreto-legge appena citato, il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei deputati in base al quale detto comma 33 dell'art. 14 deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad IVA;
 - che con Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 del Ministero delle Economia e delle Finanze è stato affermato che la TIA1 debba continuare ad essere assoggettata all'IVA ribadendo quanto già sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nella risoluzione della Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e nella risoluzione della stessa Direzione dell'Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008;
 - che dalla lettura della citata Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 si evince che la TIA1 e la TIA2 presentano analoghe caratteristiche e che pertanto la volontà del Legislatore è stata, con l'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010 quella di regolamentare i due prelievi con le stesse fonti normative con la conseguenza che se la TIA2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all'IVA, non può affermarsi diversamente per la TIA1;
 - che la citata Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 identifica nel soggetto che gestisce il ciclo dei rifiuti il titolare della riscossione della tariffa;
 - che stante l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione all'attuale quadro normativo concernente la tariffa rifiuti è necessario procedere all'annullamento della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 ed alla contestuale approvazione di una nuova Convenzione con AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti la tariffa rifiuti con effetto dal 1° gennaio 2010;
 - che l'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali così come modificato dall'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, prevede che il conferimento della titolarità del servizio possa essere effettuato a favore di società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente pubblico eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
 - che l'articolo 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disciplina del regime transitorio degli affidamenti in essere alla data del 22 agosto 2008, effettuate in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle società affidatarie, dispone la cessazione degli stessi affidamenti alla data del 31 dicembre 2011, fatta eccezione per i casi in cui, entro la medesima data, l'ente affidante abbia ceduto almeno il 40% del capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei soci
 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1 luglio 2010 è stato approvato il Piano Finanziario e la determinazione della misura della tariffa rifiuti per l'anno 2010;
 - Che pertanto la presente Convenzione si riferisce all'anno 2010;

Tutto ciò premesso ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n..... del 1 dicembre 2010 tra le parti, così come costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle parti.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina le attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA1), affidate ad AMA S.p.A. quale soggetto gestore dell'intero ciclo integrale dei rifiuti.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. La presente Convenzione riguarda il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 4 – ONERI DELL'AMA

1. Ai fini dell'applicazione e della riscossione della tariffa, l'A.M.A. S.p.A. - nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tariffa rifiuti, del regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa e della deliberazione recante i criteri di determinazione della tariffa - assume i seguenti oneri.

- a) gestione delle banche dati relative alle utenze con riferimento a iscrizione, cancellazioni, variazioni ed ogni altra attività di aggiornamento delle informazioni ivi contenute;
- b) normalizzazione delle banche dati di riferimento, integrandola con le informazioni provenienti dall'attività di recupero realizzata da Roma Entrate S.p.A. e dagli uffici comunali o da qualsiasi altra fonte indicata da Roma Capitale;
- c) messa a disposizione di un numero di postazioni informatiche sufficienti per l'accesso in visualizzazione diretta alle banche dati di cui alla lettera a) al Dipartimento risorse economiche, nonché ad ogni altro soggetto dallo stesso individuato quali a titolo esemplificativo Roma Entrate S.p.A. o l'Agenzia del Territorio;
- d) predisposizione dei sistemi di riscossione, compresa la formazione dei ruoli di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 602/73 e successive modificazioni, e dei sistemi di rendicontazione degli incassi;
- e) corresponsione dell'aggio dovuto all'Agente della riscossione, nel caso di riscossione coattiva;
- f) trasferimento diretto alla Tesoreria della Provincia di Roma del gettito relativo all'addizionale provinciale istituita dall'articolo 19 del D.Lgs. 504/92;
- g) attivazione delle attività funzionali e necessarie per il recupero dei crediti;
- h) gestione delle attività di accertamento dell'evasione e dell'elusione tariffaria attraverso sistemi di verifica documentale e sul territorio, sulla base degli indirizzi forniti da Roma Capitale;
- i) gestione delle riduzioni e dei bonus, con un piano di incentivazione alla raccolta differenziata articolato su base territoriale che preveda, come forme di bonus, anche l'erogazione di servizi addizionali di igiene urbana;
- j) gestione e potenziamento delle funzionalità di sportello e di contact center con diversi canali (telefono, posta, Internet) per recepire le richieste e le segnalazioni dai cittadini e dalle imprese (variazioni dei dati presenti nelle dichiarazioni, informazioni sui pagamenti, ecc.) e per facilitare la comunicazione e il pagamento delle fatture;
- k) attivazione di sistemi di pagamento alternativi, improntati a criteri di comodità e semplificazione per l'utente, anche attraverso forme di pagamento on-line;

- l) gestione del contenzioso per ogni grado di giudizio, attraverso la predisposizione degli atti di difesa presso la magistratura competente e di ogni altra documentazione tecnica che si renda necessaria per una migliore difesa di AMA S.p.A.;
- m) trasmissione a Roma Capitale delle informazioni e degli elementi utili che possono determinare variazioni nell'ammontare della tariffa rifiuti o che possano indirizzare le scelte nell'ambito della politica tariffaria anche con riferimento all'introduzione di agevolazioni o riduzioni della tariffa;
- n) aggiornamento, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, della Carta dei Servizi per la gestione della tariffa, nella quale dovranno essere specificate le attività connesse alla gestione della tariffa e indicati gli standard minimi e ottimali (obbligatori) di qualità e quantità dei servizi. Nella Carta dei Servizi dovranno essere garantiti i principi di eguaglianza e imparzialità nel trattamento di tutti gli utenti, la continuità nell'erogazione del servizio, l'efficacia ed efficienza dei processi produttivi e tecnologici, la partecipazione dei cittadini alle informazioni che li riguardano secondo i principi previsti dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- o) trasmissione dell'elenco delle richieste di agevolazioni sociali da acquisire per conto di Roma Capitale per le opportune verifiche, su supporto informatico;
- p) trasmissione, su richiesta del Dipartimento Risorse Economiche, di ogni documentazione e certificazione riguardante le modalità operative di gestione.

ARTICOLO 5 – ONERI DI ROMA CAPITALE

1. A Roma Capitale compete, come previsto dal D.Lgs. n. 22/97 e dal D.P.R. n. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, la determinazione della tariffa, l'approvazione del Piano Finanziario redatto da AMA S.p.A. e la predisposizione delle tabelle dei coefficienti di adattamento. Compete altresì l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa, l'individuazione delle misure relative alle agevolazioni e riduzioni applicabili, nonché il coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo.
2. Roma Capitale assicura ad AMA la piena collaborazione e, in particolare:
 - la trasmissione periodica dell'estratto dell'anagrafe dei residenti sulla base delle quali sarà effettuata la tariffazione;
 - il supporto nelle attività di controllo della completezza e correttezza dei dati trasmessi e della leggibilità nel formato elettronico stabilito;
 - la fornitura periodica di estrazioni delle banche dati in possesso di Roma Capitale (Annona, ICI, Catasto e COSAP) ai fini dell'azione dell'attività di recupero evasione;
 - la fornitura di ogni informazione relativa alle entrate locali che possa considerarsi utile per la gestione della tariffa.
3. A seguito del susseguirsi di disposizioni normative, giurisprudenziali e di prassi e, quindi, in considerazione dell'obiettivo incertezza normativa che ha caratterizzato la gestione della tariffa per l'anno 2010, Roma Capitale si assume ogni onere derivante ad AMA S.p.A. in conseguenza del comportamento adottato da quest'ultima in osservanza della presente Convenzione e di quella approvata dalla Giunta Comunale n.103 del 19 aprile 2010.
4. Restano in capo al Comune tutte le responsabilità, sia organizzative sia operative, derivanti dalla gestione della soppressa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), le cui attività non sono comprese nell'ambito della gestione della tariffa.

ARTICOLO 6 - COSTO DELLA GESTIONE TARIFFARIA

1. Al fine dell'applicazione della tariffa, il Piano Finanziario deliberato da Roma Capitale tiene conto degli oneri che AMA S.p.A. sostiene nello svolgimento dell'attività di gestione della Tariffa, secondo i contenuti della presente convenzione, così come previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99.
2. La tariffa applicata da AMA S.p.A. agli utenti copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetta l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.
3. Le parti concordano che, in considerazione delle premesse sottese alla presente Convenzione, relative all'anno 2010 (TIA1) finora gestita da AMA S.p.A. in nome e per conto di Roma Capitale è di titolarità di AMA S.p.A., con ogni conseguenza di legge, fermo restando che gli adempimenti a ciò correlati, ivi compresi i conguagli, anche derivanti dall'addebito dell'IVA, saranno effettuati non oltre il primo semestre:

ARTICOLO 7 - RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Nell'ambito dell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, AMA S.p.A. s'impegna ad effettuare verifiche sulle utenze assunte in gestione e controlli sulle autodichiarazioni presentate dagli utenti, al fine di accertarne la correttezza, completezza e l'esatto pagamento della tariffa.
2. AMA S.p.A. si impegna altresì ad accertare posizioni di evasione totale attraverso incroci mirati tra i dati della tariffa ed altre banche dati, che possono essere utilizzate per il recupero dell'evasione, quali, a titolo esemplificativo:
 - archivi elettrici, acqua e utenze gas;
 - archivi della Camera di Commercio;
 - archivi dell'anagrafe demografica di Roma Capitale;
 - catasto.
3. A tal fine AMA S.p.A. può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Inoltre, AMA S.p.A. si impegna ad attivare anche controlli sul territorio qualora la verifica delle informazioni contenute nelle denunce o acquisite in sede di accertamento non sia sufficiente ad individuare la misura e la destinazione delle superfici imponibili.
4. In relazione ai punti precedenti, A.M.A. S.p.A. presenta un apposito progetto contenente il piano delle attività di recupero dell'evasione ed elusione formulato anche sulla base degli indirizzi e delle indicazioni espresse dal Dipartimento Risorse Economiche.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI CONTABILI

1. Gli addebiti agli utenti hanno cadenza normalmente semestrale, con emissione del primo ciclo nel periodo di marzo-giugno valido per il periodo gennaio-giugno ed un secondo ciclo valido per il periodo luglio-dicembre, emesso nel periodo settembre-novembre. AMA S.p.A. si riserva di variare il periodo di addebito, anche differenziandolo per zone, nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti comunali.
2. Per utenze particolari (Comuni, Enti Pubblici, ecc.) o per utenze non domestiche con addebiti di particolare entità (piccola industria, grande terziario, ecc.) possono essere concordati con l'Utente sia diverse modalità di contabilizzazione (es. per unità funzionale), sia periodi di addebito basati su scadenze più ravvicinate.
3. Nel corso dell'anno di riferimento, sono emessi addebiti semestrali sulla base dei dati utili per la determinazione della tariffa (superficie assoggettata, numero di componenti la famiglia) così come risultanti dalla banca dati Tari e dall'Anagrafe di Roma Capitale al 31 dicembre dell'anno precedente. Con l'addebito emesso per il secondo semestre dell'anno di riferimento, AMA S.p.A. ha facoltà di tenere conto di eventuali variazioni intervenute nei dati utili per la determinazione della tariffa. Il calcolo

dell'addebito a consuntivo dovrà essere effettuato sulla base dei dati effettivi rilevati nell'anno solare, dal confronto tra addebito effettivo ed addebito contabilizzato nel corso dell'anno di riferimento.

4. Per gli addebiti emessi nel corso dell'anno di riferimento AMA S.p.A. si riserva di computare, per le utenze domestiche per le quali l'incrocio tra anagrafe comunale e banca dati della Tariffa Rifiuti abbia dato esito negativo, un numero di componenti il nucleo familiare pari a tre, salvo conguaglio in sede di primo addebito semestrale per l'anno successivo.
In sede di addebito, saranno inseriti, inoltre i seguenti importi:
 - a) eventuali conguagli derivanti dal ricalcolo degli addebiti per effetto di modifiche normative e interpretazione di prassi o sulla base degli effettivi valori dei parametri di riferimento della tariffa (numero dei componenti la famiglia, superficie assoggettata);
 - b) eventuale agevolazione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti a raccolta differenziata per le utenze comprese nelle aree interessate dalla sperimentazione della raccolta porta a porta (utenze domestiche);
 - c) eventuale agevolazione tariffaria per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero.
5. AMA S.p.A. trasmette a Roma Capitale il totale delle agevolazioni dallo stesso concesse dettagliando gli importi per tipo di agevolazione e allegando la lista delle singole posizioni. Roma Capitale effettua, con la collaborazione di AMA S.p.A., il controllo sulle autocertificazioni rese ai fini del riconoscimento del beneficio delle agevolazioni sociali previste dal Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa. A tal fine, su richiesta di Roma Capitale, AMA S.p.A. trasmette anche su supporto cartaceo gli atti inerenti le richieste di agevolazioni sociali soggette a controllo. Qualora Roma Capitale comunichi durante l'anno delle variazioni rispetto alla situazione precedentemente riscontrata, tali variazioni sono considerate nel primo addebito utile.

ARTICOLO 9 – REPORT E STRUMENTI DI CONTROLLO

1. Roma Capitale, in attuazione dei propri compiti istituzionali inerenti anche la salvaguardia dell'ambiente, esplica l'attività di controllo della corretta applicazione della presente Convenzione attraverso i seguenti strumenti:
 - a) report trimestrali aziendali, come da schede allegate alla presente convenzione, contenente i dati relativi a: emissione e riscossione di avvisi per recupero evasione, iscrizioni a ruolo coattivo, sgravi emessi sul ruolo, agevolazioni, rimborsi, rateizzazioni, contenzioso, cessazioni, variazioni di superficie, riscossione della tariffa e andamento dei costi fissi e variabili aziendali rispetto al Piano Finanziario approvato;
 - b) analisi dei dati trasmessi nei report di cui al punto a) a seguito della chiusura del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.
 - c) verifiche interne ad hoc, inerenti la rispondenza delle modalità di compilazione dei report;
 - d) indagini e analisi specifiche affidate dalla Commissione di Controllo.
2. I report trimestrali aziendali di cui al comma 1 del presente articolo, basati sulle informazioni del sistema di controllo di gestione della tariffa, dovranno essere predisposti a cura di AMA S.p.A. utilizzando le schede allegate alla presente Convenzione e inoltrati, anche su supporto informatico, al Dipartimento Risorse Economiche entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, fatte salve eventuali modifiche da concordare tra le parti.
3. Il report trimestrale dovrà contenere le informazioni sull'attività gestita dall'azienda in termini di utenze, fatturazione, riscossioni e recupero evasione, evidenziando una comparazione con i dati relativi al precedente report trimestrale. Inoltre, il report trimestrale dovrà contenere informazioni di natura economica finanziaria sull'andamento progressivo del costo del servizio, comparando i dati del piano finanziario deliberato con i dati a consuntivo determinati nei singoli trimestri di riferimento. Il report trimestrale fornirà, infine, una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati o al loro stato di avanzamento, in termini di livello di servizio raggiunto.
4. Le verifiche ad hoc potranno riguardare le modalità di rilevazione e calcolo dei dati e delle informazioni che alimentano il sistema di report e potranno essere effettuate ogniqualvolta il Dipartimento Risorse

Economiche rileverà l'esigenza di chiarimenti e approfondimenti su specifiche voci del documento. Le verifiche verranno condotte attraverso incontri fra i membri del Dipartimento Risorse Economiche e rappresentanti aziendali scelti dalla Direzione aziendale in base alla specifica competenza sulla materia in oggetto. Le verifiche si concluderanno con la redazione di un verbale, sottoscritto dalle parti, dove sono illustrati i riscontri effettuati e i suggerimenti e raccomandazioni che si ritiene utile proporre.

ARTICOLO 10– COMMISSIONE DI CONTROLLO

1. Ai fini della verifica dell'operato di AMA S.p.A., è istituita una apposita Commissione di Controllo composta da cinque membri designati nel seguente modo: un rappresentante del Dipartimento Risorse Economiche, un rappresentante del Dipartimento Gruppo Comune di Roma, due rappresentanti di AMA S.p.A. ed un presidente nominato da Roma Capitale.
2. La Commissione ha le seguenti funzioni:
 - a) esprime una valutazione dei report, trasmessi da AMA S.p.A. al Dipartimento Risorse Economiche ai sensi dell'art. 9 del presente atto;
 - b) garantisce il massimo coordinamento possibile tra le eventuali richieste di intervento della società e/o di Roma Capitale, provvedendo altresì alla formulazione di proposte di definizione di rapporti di collaborazione ed informazione;
 - c) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento delle attività oggetto degli accordi relativi alla presente Convenzione;
3. E' facoltà della Commissione richiedere ad AMA S.p.A. ogni informazione e dato utile per l'esercizio delle proprie attività.
4. Il funzionamento della Commissione di controllo non comporta oneri aggiuntivi per le parti.

ARTICOLO 11 – PENALITA'

1. In caso di mancato svolgimento, da parte di AMA S.p.A., degli adempimenti connessi alla gestione della tariffa indicati nella presente Convenzione, AMA S.p.A. è tenuta al pagamento in favore di Roma Capitale di una penale fino a € 500.000,00, fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento .
2. E' applicata la stessa penale in caso di violazione delle disposizioni contenute nella normativa richiamata dall'art. 4 e 9 della presente Convenzione.
3. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. In ogni caso Roma Capitale potrà, ai sensi dell'art.1382 c.c., richiedere ad AMA S.p.A. il risarcimento di ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
4. Per le violazioni degli adempimenti e delle attività descritte nella carta dei servizi riconosciute dalla Commissione di cui al precedente articolo 10, AMA S.p.A. si impegna a fornire servizi aggiuntivi a titolo di ristoro del mancato rispetto degli obblighi assunti.

ARTICOLO 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. AMA S.p.A. è tenuta all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare all'adozione delle misure minime di sicurezza e alla sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità da parte del Titolare del trattamento dei dati.

2. AMA S.p.A. è obbligata alla comunicazione dei soggetti affidatari di attività ai quali compete il trattamento di dati in ordine alla presente convenzione.
3. AMA S.p.A. in particolare cura i seguenti adempimenti:
 - a) nomina gli incaricati del trattamento e fornisce loro dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs n. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento;
 - b) assicura l'attuazione di eventuali provvedimenti del Garante della Privacy;
 - c) predispone ed aggiorna un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli articoli 31 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003, con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alla normativa vigente;
 - d) tratta i dati nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento dell'incarico affidato con divieto di diffusione degli stessi.
4. AMA S.p.A. ha inoltre l'obbligo di fornire tutte le informazioni e rapporti che dovessero rendersi necessari per consentire l'attuazione delle verifiche periodiche ex art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 196/2003.
5. Roma Capitale effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte di AMA S.p.A. di tutte le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

ARTICOLO 13 – ACCORDI CON SOGGETTI TERZI

1. È fatto espressamente divieto di subappaltare a terzi parte delle attività oggetto di affidamento, salva autorizzazione scritta da parte di Roma Capitale.
2. È fatto espressamente divieto ad AMA S.p.A. di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente Convenzione e/o diritti dalla stessa derivanti, salvo quanto previsto nel presente atto.
3. Resta ferma per AMA S.p.A. la piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, compresa la possibilità, prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 141/2000, di utilizzo di sinergie con altre aziende comunali ovvero controllate e/o partecipate da Roma Capitale.
4. Resta ferma la possibilità per AMA S.p.A. di affidare ad altri soggetti attività accessorie, temporanee o a carattere specialistico, relative alle fasi di gestione della tariffa, che si rendessero strettamente necessarie per il raggiungimento di più elevati livelli di economicità e di efficienza. Resta fermo l'obbligo esclusivo di AMA S.p.A. di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità, anche in relazione alla utilizzazione di terzi soggetti.

ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è redatta in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso Roma Capitale, uno presso AMA S.p.A. ed il terzo depositato, per la registrazione fiscale, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa – parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 15 – DOMICILIO CONTRATTUALE

1. Per tutti gli effetti della presente Convenzione dovrà intendersi come domicilio di AMA S.p.A. la relativa sede operativa, anche ove divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'Ufficiale Giudiziario, per le quali troveranno normale applicazione le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Ogni comunicazione e notificazione a Roma Capitale si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso il Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense n. 131 L – 00154 Roma.

3. Ogni comunicazione e notificazione ad AMA S.p.A. si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede operativa in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti gli atti richiamati nella presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

SCHEDA QUALITÀ N. 1

RAPPORTI CON L'UTENZA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	Gennaio - marzo 2010	Aprile - giugno 2010	Luglio - sett. 2010	Ottobre - dic. 2010	Totale 2010
Numero utenti ricevuti allo sportello ¹					
Numero di contatti telefonici inoltrati ai call center di 1° livello (inbound) ²					
Numero di contatti telefonici call center di 2° livello (outbound) ³					
Numero richieste ricevute via fax/posta					
Numero richieste ricevute via e-mail ⁴					
Numero comunicazioni ricevute dal Portale del Comune di Roma ⁵					

¹ I dati fanno riferimento agli sportelli di Capo D'Africa, Ostia, Tiburtina
² I dati fanno riferimento alle sole utenze domestiche
³ Casi risolti dal Telesportello Dom - Ndom (outbound)
⁴ Modulo *on line* sito Ama: servizio attivo da Giugno 2008
⁵ Servizio attivo dal 4 Aprile 2008

SCHEDA QUALITÀ N. 2 a

Tempo medio di attesa per accedere allo sportello	Gennaio/Marzo 2010	Aprile/Giugno 2010	Luglio/Settembre 2010	Ottobre/Dic. 2010
0 - 15 minuti				
16 - 30 minuti				
31 - 45 minuti				
Oltre 45 minuti				

SCHEDA QUALITÀ N. 2 b

Tempo medio risposte via web mail (Portale CdF)	Gennaio/Marzo 2010	Aprile/Giugno 2010	Luglio/Settembre 2010	Ottobre/Dic. 2010
1 - 3 giorni				
4 - 7 giorni				
Oltre 7 giorni				

SCHEDA QUALITÀ N. 2 c

Tempo medio risposte (richiamate) via telesportello	Gennaio/Marzo 2010	Aprile/Giugno 2010	Luglio/Settembre 2010	Ottobre/Dic. 2010
1 - 3 giorni				
4 - 7 giorni				
Oltre 7 giorni				

SCHEDA QUALITÀ N. 3
(Metodo APAT)⁶

**QUANTITÀ DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI
PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
ANNO 2010**

	1° TRIMESTRE 2010	2° TRIMESTRE 2010	3° TRIMESTRE 2010	4° TRIMESTRE 2010	TOT.	PREVISIONE (Piano finanziario 2010)	SCOSTAMENTO %
Indifferenziata							
differenziata							
totale							

SCHEDA QUALITÀ N. 4
(Metodo APAT)

PERCENTUALE DI RIFIUTI AVVIATA A RACCOLTA DIFFERENZIATA

	1° TRIMESTRE 2010	2° TRIMESTRE 2010	3° TRIMESTRE 2010	4° TRIMESTRE 2010	TOT.	PREVISIONE (Piano finanziario 2010)	SCOSTAMENTO %
percentuale di rifiuti avviata a raccolta differenziata							

⁶ **Metodo APAT**: l'allineamento alla metodologia di APAT considera la percentuale di raccolta differenziata al netto dei rifiuti inerti ed al lordo del 10% dei rifiuti provenienti da attività di spazzamento

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 5 - Recupero evasione: numero atti

ATTI EMESSI NEL 2010 PER RECUPERO EVASIONE - UTENZE ABITATIVE

DESCRIZIONE INDICATORI								
Periodo di riferimento	N. c.f. controllati	N. Avvisi emessi	N. Avvisi notificati	N. Avvisi non notificati	N. Avvisi annullati	N. Avvisi annullati parzialmente	N. Avvisi in contenzioso	N. Avvisi trasmessi ad Ama
1° Trimestre								
2° Trimestre								
3° Trimestre								
4° Trimestre								
TOTALE								

ATTI EMESSI NEL 2010 PER RECUPERO EVASIONE - UTENZE NON ABITATIVE

DESCRIZIONE INDICATORI								
Periodo di riferimento	N. P.IVA controllate	N. Avvisi emessi	N. Avvisi notificati	N. Avvisi non notificati	N. Avvisi annullati	N. Avvisi annullati parzialmente	N. Avvisi in contenzioso	N. Avvisi trasmessi ad Ama
1° Trimestre								
2° Trimestre								
3° Trimestre								
4° Trimestre								
TOTALE								

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 6 - Recupero evasione: valore economico

VALORE ECONOMICO RECUPERO EVASIONE - UTENZE ABITATIVE (per competenza)

Descrizione Indicatore	Valore economico										% di riscossione	
	IMPORTI											
	N. fatture	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE			
Fatture emesse 1° trimestre 2010												
Fatture riscosse 1° trimestre 2010												
Fatture emesse 2° trimestre 2010												
Fatture riscosse 2° trimestre 2010												
Fatture emesse 1° semestre 2010												
Fatture riscosse 1° semestre 2010												
Fatture emesse 3° trimestre 2010												
Fatture riscosse 3° trimestre 2010												
Fatture emesse 4° trimestre 2010												
Fatture riscosse 4° trimestre 2010												
Fatture emesse 2° semestre 2010												

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 7 - Recupero evasione: valore economico

VALORE ECONOMICO RECUPERO EVASIONE - UTENZE NON ABITATIVE (per competenza)											
Descrizione Indicatore	Valore economico										% di riscossione
	IMPORTI										
	N. fatture	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE		
Fatture emesse 1° trimestre 2010											
Fatture riscosse 1° trimestre 2010											
Fatture emesse 2° trimestre 2010											
Fatture riscosse 2° trimestre 2010											
Fatture emesse 1° semestre 2010											
Fatture riscosse 1° semestre 2010											
Fatture emesse 3° trimestre 2010											
Fatture riscosse 3° trimestre 2010											
Fatture emesse 4° trimestre 2010											
Fatture riscosse 4° trimestre 2010											
Fatture emesse 2° semestre 2010											

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 8 - Recupero evasione: valore economico

RECUPERO EVASIONE		DESCRIZIONE INDICATORI					
Periodo di riferimento	N. fatture emesse	N. fatture riscosse	N. fatture iscritte a ruolo	N. fatture non valide (stornate)	% di riscossione fatture	% di storno fatture	
1° Trimestre 2010							
2° Trimestre 2010							
3° Trimestre 2010							
4° Trimestre 2010							
TOTALE							
	Valore fatture emesse	Valore fatture riscosse	Valore fatture iscritte a ruolo	Valore fatture non valide (stornate)	% valore fatture riscosse	% valore fatture stornate	
1° Trimestre 2010							
2° Trimestre 2010							
3° Trimestre 2010							
4° Trimestre 2010							
TOTALE							

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 9 – Morosità: numero atti

ATTI EMESSI/GESTITI NEL 2010 PER RECUPERO MOROSITA'					
DESCRIZIONE INDICATORI					
SOLLECITI	N. solleciti emessi	N. solleciti notificati / in corso di notifica	N. solleciti non notificati ⁷	N. solleciti in contenzioso	N. solleciti in autotutela
Periodo di riferimento					
1° Semestre					
2° Semestre					
TOTALE					

DESCRIZIONE INDICATORI			
RUOLI	N. iscrizioni a ruolo (coattivo)	N. ruoli in contenzioso	N. ruoli in autotutela
Periodo di riferimento			
1° Semestre			
2° Semestre			
TOTALE			

⁷ Il dato fa riferimento a: deceduti, trasferiti, sconosciuti, indirizzo incompleto, rifiutati, ecc...

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 10 – Morosità: valori economici

VALORI ECONOMICI MOROSITA'				
SOLLECITI	DESCRIZIONE INDICATORI			
Periodo di riferimento	N. solleciti emessi	Importo solleciti emessi	N. solleciti riscossi	Importo solleciti riscossi
1° Semestre				
2° Semestre				
TOTALE				
VALORI ECONOMICI MOROSITA'				
RUOLI	DESCRIZIONE INDICATORI			
Periodo di riferimento	N. ruoli emessi	Importo ruoli emessi	N. ruoli riscossi	Importo ruoli riscossi
1° Semestre				
2° Semestre				
TOTALE				

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 11

Descrizione indicatore	ISTANZE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFA							
	Periodo di riferimento							
	Gennaio/Marzo 2010 Q-VAL	Aprile/giugno 2010 Q-VAL	Luglio/Sett. 2010 Q-VAL	Ottobre/Dic. 2010 Q-VAL				
N. Istanze accolte riduzione per distanza cassonetti > m. 1000 *								
N. Istanze accolte utenze domestiche non residenti								
N. Istanze accolte utenze non domestiche uso stagionale								
N. Istanze accolte riduzione per mancato svolgimento del servizio								
N. Istanze accolte agevolazione compostaggio domestico *								
N. Istanze accolte agevol Malagrotta								
N. Istanze accolte agevol rifiuti assimilati avviati a recupero UD *								
N. Istanze accolte agevol rifiuti assimilati avviati a recupero ND *								
N. Istanze accolte agevol sociali (art. 14, comma 1) (**)								
N. Istanze accolte agevol scuole								

* Istanze da rinnovare annualmente

** Fissi annui

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 12

RATEIZZAZIONI TARI

Descrizione indicatore	Periodo di riferimento							
	Gennaio/Marzo 2010 Q-VAL		Aprile/giugno 2010 Q-VAL		Luglio/Sett. 2010 Q-VAL		Ottobre/Dic. 2010 Q-VAL	
N. istanze di rateizzazioni accolte								
N. istanze di rateizzazioni utenze domestiche (manuali)								
N. istanze di rateizzazioni utenze non domestiche (manuali)								
N. fatture utenze domestiche con rateizzazione d'ufficio								
N. istanze rateizzazioni su ruoli coattivi								

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 13

ATTIVAZIONI E CESSAZIONI TARI		Periodo di riferimento⁹	
		Gennaio/Dicembre 2010 Q-VAL	
Descrizione indicatore			
N. comunicazioni di cessazione accolte			
N. comunicazioni di attivazione accolte			
N. comunicazioni di cessazione utenze domestiche			
N. comunicazioni di attivazione utenze domestiche			
N. comunicazioni di cessazione utenze non domestiche			
N. comunicazioni di attivazione utenze non domestiche			

⁹ Il dato è rilevato con cadenza annuale

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 14

VARIAZIONI DI SUPERFICIE IN RIDUZIONE	
Descrizione Indicatore	Periodo di riferimento ¹⁰
	Gennaio/Dicembre 2010 Q-VAL
N. comunicazioni di variazione superficie accolte	
N. comunicazioni di variazione superficie utenze domestiche	
N. comunicazioni di variazione superficie utenze non domestiche	

¹⁰ Il dato è rilevato con cadenza annuale

SCHEDA ECONOMICA E QUALITÀ N. 15

Riepilogo superfici per categoria

Categoria	Superficie attiva al 31-12-2009	Superficie attiva al 31-03-2010	Differenza trimestre precedente	Superficie attiva al 30-06-2010	Differenza trimestre precedente	Superficie attiva al 30-09-2010	Differenza trimestre precedente	Superficie attiva al 31-12-2010	Differenza trimestre precedente
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

		Andamento della gestione operativa 2010 - Costi Fissi									
SIGLA	COSTI FISSI	previsione tariffa 2010	1° trimestre 2010	2° trimestre 2010	3° trimestre 2010	4° trimestre 2010	tot. Consumivo 2010 (D+E+F+G)	diff. tra previsione e consumivo (c-h)	incidenza % dello scostamento (h/c)		
CSL	Costi Spazzamento e avaggio strade										
AC	Altri costi										
CARC	Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenzioso										
CGG	Costi Generali di Gestione										
CCD	Costi Comuni Diversi										
CK	Costi di uso del capitale										
	Totale generale	-									
Determinazione del costo d'uso del capitale											
Amr	Ammortamenti		1° trimestre 2010	2° trimestre 2010	3° trimestre 2010	4° trimestre 2010	tot. Consumivo 2010 (D+E+F+G)	diff. tra previsione e consumivo (c-h)	incidenza % dello scostamento (h/c)		
Acc	Accantonamenti										
Fin	Remunerazione del capitale investito										
Determinazione remunerazione del capitale											
L	lasso di remunerazione del capitale		1° trimestre 2010	2° trimestre 2010	3° trimestre 2010	4° trimestre 2010	tot. Consumivo 2010 (D+E+F+G)	diff. tra previsione e consumivo (c-h)	incidenza % dello scostamento (h/c)		
KN	capitale investito										
In	investimenti programmati										

SCHEDA ECONOMICA N.2

		Andamento della gestione operativa 2010 - Costi Variabili								
SIGLA	COSTI VARIABILI	previsione tariffa 2010	1° trimestre 2010	2° trimestre 2010	3° trimestre 2010	4° trimestre 2010	tot : Consuntivo 2010 (D+E+F+G)	diff. tra previsione e consuntivo (C-H)	incidenza % dello scostamento (H/C)	
CRT	Costi di Raccolta e Trasporto									
CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento									
CHD	Costi della Raccolta Differenziata al netto dei ricavi della gestione diff.									
CTR	Costi trattamento e Riciclo rifiuti vegetali									
Totale generale		-								

SCHEDA ECONOMICA N.3

Incidenza dei costi sui ricavi totali da tariffa										
	Previsione 2010		1° trimestre 2010		2° trimestre 2010		3° trimestre 2010		4° trimestre 2010	
	Valore	Incidenza %	Valore	Incidenza %	Valore	Incidenza %	Valore	Incidenza %	Valore	Incidenza %
Ricavi da tariffa										
Costi spazzamento e lavaggio stradale										
Altri costi										
Costi Ammin. Accert. Riscoss. e contenzioso										
Costi Generali di Gestione										
Costi Comuni Diversi										
Recupero di efficienza (6%) sui costi fissi										
Costi d'uso del capitale										
Totale costi fissi										
Costi di raccolta e trasporto										
Costi di Trattamento e Smaltimento										
Costi della Raccolta Differenziata al netto dei ricavi della gestione diff.										
Costi trattamento e Riciclo rifiuti vegetali										
Recupero di efficienza (6%) sui costi variabili										
Totale costi variabili										

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

G. Alemanno – M. Cutrufo – M. Corsini

IL SEGRETARIO GENERALE

L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
1° dicembre 2010.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....